



Proposta n. 1371 / 2021

PUNTO 17 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 13/07/2021

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 951 / DGR del 13/07/2021

OGGETTO:

Approvazione del Bando per la concessione di contributi ai Comuni veneti a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati - contributi agli investimenti (art. 1, comma 135, Legge n. 145 del 30/12/2018). Competenze annualità 2022-2023.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANPAOLO E. BOTTACIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione del Bando per la concessione di contributi ai Comuni veneti a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati – contributi agli investimenti (art. 1, comma 135, Legge n. 145 del 30/12/2018). Competenze annualità 2022-2023.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento approva il Bando che individua, per le annualità 2022 e 2023, le modalità di assegnazione ai Comuni veneti delle risorse di cui all'art. 1, comma 135, Legge n. 145 del 30/12/2018 a sostegno di bonifiche ambientali e per la messa in sicurezza operativa/permanente di siti inquinati.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 134 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), come modificata dalla Legge n. 160/2019 e dal D.L. n. 162 del 30/12/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8 del 28/02/2020, dispone l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di contributi per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034.

Il successivo comma 135 dispone testualmente che detti contributi per gli investimenti siano assegnati dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni del proprio territorio allo scopo di sostenere le seguenti tipologie di interventi:

- a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
- c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
- c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
- c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
- c-quater) infrastrutture sociali;
- c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati;
- c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale".

Nell'ambito delle risorse assegnate alla Regione del Veneto a sostegno dei suddetti interventi, sono state allocate sul capitolo di spesa n. 104248 "*Contributi ai Comuni per le bonifiche ambientali e siti inquinati – contributi agli investimenti (art. 1, comma 134, L. 30.12.2018, n. 145)*" del Bilancio Regionale di Previsione 2021-2023 - a budget della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, come da Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 57 del 26 marzo 2021 - le seguenti somme: € 10.727.597,37 per l'annualità 2021; € 10.727.597,37 per l'annualità 2022; € 9.893.228,68 per l'annualità 2023.

Con provvedimento n. 662 del 25/05/2021, la Giunta Regionale ha inteso provvedere, attingendo le necessarie risorse dalla somma di competenza per la corrente annualità, al finanziamento di interventi di bonifica rapidamente cantierabili, individuati avvalendosi dei dati e secondo i criteri di priorità contenuti nel prospetto fornito dall'ARPAV, denominato "*Anagrafe dei siti contaminati*" nonché condividendo i medesimi dati disponibili con le indicazioni e secondo i criteri di priorità a proposito formulati dalle singole Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana. Nell'imminenza del prossimo nuovo aggiornamento del Piano di Bonifica delle aree inquinate è stata pertanto effettuata un'accurata ricognizione nei diversi ambiti provinciali al fine di individuare le criticità più urgenti e rilevanti nel complesso e variegato contesto dei fenomeni di inquinamento che caratterizzano il territorio regionale.



In relazione alle risorse stanziare per le prossime annualità 2022 e 2023, si è ritenuto opportuno – al fine di disciplinare la procedura di accesso ai fondi in parola, in una logica di equità e trasparenza - provvedere alla stesura di un apposito Bando, allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**) teso all’acquisizione di istanze avanzate dalle Amministrazioni comunali in relazione a episodi di inquinamento anche di recente individuazione.

Tale Bando definisce le modalità operative ed i criteri per l'erogazione dei contributi di cui si tratta, individuando: 1) potenziali beneficiari (costituiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 244 e 250 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante “*Norme in materia ambientale*”, dalle Amministrazioni comunali della Regione del Veneto); 2) tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili; 3) modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo; 4) documentazione da allegare all’istanza; 5) criteri per la valutazione delle domande pervenute e per la formulazione della graduatoria; 5) percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenute ammissibili.

Con riferimento alla norma sopra richiamata, nelle more dell’organico aggiornamento del *Piano di Bonifica delle Aree Inquinare*, redatto conformemente alle indicazioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 (“*Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*”) - abrogato dall’art. 264 del predetto D.Lgs. n. 152/2006 salvo applicazione dei relativi provvedimenti attuativi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del medesimo D.Lgs. n. 152/2006) - si ravvisa la necessità di garantire una rapida ed efficace azione di supporto alle Amministrazioni comunali venete che si trovino ad affrontare impellenti e sopravvenute criticità ambientali, anche se non ricomprese negli strumenti di pianificazione e programmazione di cui sopra e che richiedano interventi di bonifica e/o messa in sicurezza. Si ritiene inoltre adeguato stabilire che gli interventi candidati a finanziamento prevedano una spesa minima di € 20.000,00 definendo inoltre un limite massimo di spesa ammissibile a contributo pari a € 5.000.000,00 per intervento e per Amministrazione richiedente, garantendo la copertura del 100% delle spese secondo i predetti criteri.

Gli interventi candidati al finanziamento in parola potranno riguardare sia aree di proprietà della Pubblica Amministrazione - ove l’Ente medesimo sia chiamato a provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U.A.) e ss.mm.ii.- sia aree private ove l’Ente territorialmente competente intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 250 del sopracitato decreto legislativo con costituzione di onere reale sul sito oggetto di inquinamento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 253, comma 1, del T.U.A.. Si richiama, a proposito quanto previsto con DGR n. 3560 del 19/10/1999 in ordine alla necessità da parte dell’Amministrazione che interviene in danno dei soggetti obbligati, di avviare tutte le procedure tese al recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale. Nel caso invece in cui l’intervento di bonifica venga effettuato in aree di proprietà dell’Ente beneficiario, si ritiene necessario prevedere un vincolo di inalienabilità delle stesse della durata di dieci anni, pena la restituzione delle somme introitate in parola.

Gli Enti interessati potranno presentare richiesta di contributo all’Amministrazione regionale, conformemente alle modalità/tempistiche descritte nel Bando che si approva quale **Allegato A** del presente provvedimento, entro e non oltre il termine di sessanta giorni successivi alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Una volta conclusa l’istruttoria delle domande pervenute, conformemente alle modalità e sulla base dei criteri generali indicati nel Bando, saranno individuate le corrispondenti Amministrazioni beneficiarie approvando la relativa graduatoria. A tal fine si conferisce mandato al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di provvedere con propri atti all’esecuzione del presente atto, provvedendo - in funzione dei crono-programmi degli interventi candidati a finanziamento - alla concessione dei contributi impegnando la relativa spesa sugli esercizi finanziari corrispondenti.

Appare infine necessario incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell’esecuzione del presente provvedimento provvedendo, tra l’altro, alla liquidazione delle suddette somme in forma di anticipazione qualora, su espressa e motivata richiesta delle Amministrazioni comunali interessate, si rendesse necessario per garantire il concreto avvio degli interventi programmati. A conclusione delle attività previste, secondo i cronoprogrammi rispettivamente presentati dalle singole Amministrazioni, dovrà essere presentata una dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte e dei documenti giustificativi dell’intera spesa sostenuta. Nel caso le suddette iniziative non venissero integralmente realizzate entro i termini previsti, le somme eventualmente anticipate dovranno essere parzialmente o integralmente restituite all’Amministrazione regionale.



Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante “*Norme in materia ambientale*”, Parte IV ed in particolare l'articolo 242 e ss.gg., come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 29/01/2008;

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), articolo 1, comma 134 e ss.gg.;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 recante “*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*”;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 622 del 25/05/2021;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare - coerentemente con le iniziative già intraprese dalla Regione del Veneto per la tutela dell'ambiente - il Bando per la concessione di contributi ai Comuni veneti a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati previsti dall'art. 1, comma 135, Legge n. 145 del 30/12/2018 con riferimento alle annualità 2022-2023 (**Allegato A** al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale), il quale descrive i criteri e le modalità di assegnazione;
3. di dare atto che le domande di contributo potranno essere presentate all'Amministrazione regionale, con le modalità descritte nel Bando (**Allegato A**) entro e non oltre il termine di sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di determinare nella somma di euro 10.727.597,37 per l'annualità 2022 e di euro 9.893.228,68 per l'annualità 2023 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, nei due diversi esercizi finanziari in funzione dei crono-programmi degli interventi oggetto di contributo, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104248 “*Contributi ai Comuni per le bonifiche ambientali e siti inquinati - contributi agli investimenti (art. 1, comma 134, L. 30.12.2018, n. 145)*” del Bilancio Regionale di Previsione 2021-2023;
5. di dare atto che la graduatoria degli ammessi a contributo sarà approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e potrà essere ulteriormente finanziata sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili fino ad esaurimento della stessa;



6. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'esecuzione del presente provvedimento, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti adempimenti: valutazione delle istanze di contributo; approvazione della corrispondente graduatoria; assegnazione dei fondi previsti; successiva liquidazione in forma di anticipazione qualora, su espressa e motivata richiesta delle Amministrazioni interessate, si rendesse necessario per garantire il concreto avvio degli interventi programmati nonché alla cura dei rapporti con i Comuni beneficiari ai fini dell'ottimale esecuzione degli interventi in parola, verificando il puntuale rispetto del comma 134 e seguenti dell'art. 1, L. 30/12/2018, n. 145 e sovrintendendo all'attività di monitoraggio sulle opere pubbliche ai sensi del comma 138 del medesimo articolo;
7. di dare atto che l'erogazione dei contributi in parola, se non effettuata in forma di anticipazione, avverrà su presentazione, da parte dei corrispondenti Comuni beneficiari e secondo le indicazioni dei preposti uffici regionali, dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta e previa consegna di una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte secondo i termini previsti dai rispettivi cronoprogrammi;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
9. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito regionale nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE BONIFICHE AMBIENTALI DEI SITI INQUINATI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 1, COMMA 135, L. 30.12.2018, N. 145). ANNUALITÀ 2022-2023.

1. Soggetti interessati

Possono partecipare all'iniziativa, mediante presentazione di apposita domanda, le Amministrazioni comunali della Regione del Veneto.

2. Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di Bonifica/Messa in sicurezza/Messa in sicurezza operativa e permanente di siti inquinati, anche se oggetto di precedenti contributi e che non risultino conclusi alla data di adozione del presente provvedimento.

Gli interventi candidati a finanziamento potranno essere avviati nel corso del biennio considerato 2022-2023, secondo il cronoprogramma tecnico-finanziario appositamente predisposto e allegato all'istanza di finanziamento.

Si intendono ricomprese anche eventuali situazioni che non risultassero ancora presenti nell'apposita Anagrafe dei siti contaminati, per le quali è già stata svolta caratterizzazione ambientale ed analisi di rischio sito-specifica.

Sono altresì ammissibili gli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente che i Comuni devono attuare su discariche, anche in gestione *post mortem*, nel caso in cui il soggetto gestore non sia più rintracciabile, sia fallito e non vi siano idonee garanzie finanziarie a copertura dei costi dell'intervento.

La semplice rimozione di rifiuti non costituisce intervento ammissibile a finanziamento, tuttavia le corrispondenti spese potrebbero essere riconosciute ammissibili qualora si tratti di procedura complementare e preliminare alla bonifica dell'area oggetto di contaminazione. Restano esclusi anche gli interventi per la bonifica da amianto ai sensi del DM 6 settembre 1994 e ss.gg.

Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi sono quelle previste dall'art. 51 della L.R. 27/2003 e ss.mm.ii.

Le spese di progettazione sono riconosciute ammissibili entro il limite massimo del 5% della spesa complessivamente prevista per la realizzazione dell'intervento di bonifica.

L'attività di caratterizzazione connessa ad un episodio di inquinamento è riconosciuta ammissibile a finanziamento anche se sostenuta nei due anni precedenti la pubblicazione del presente Bando. Qualora la caratterizzazione sia effettuata successivamente alla pubblicazione del Bando e dagli esiti non si riscontri un fenomeno di inquinamento, la spesa sostenuta potrà essere ritenuta ammissibile a finanziamento solo nel limite del 50%.

In particolare sono ammissibili a finanziamento le somme relative all'I.V.A., nella misura in cui tale imposta costituisce un costo per il Comune beneficiario, in quanto non può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo.

Gli interventi candidati al finanziamento in parola potranno riguardare sia aree di proprietà della Pubblica Amministrazione - ove l'Ente medesimo sia chiamato a provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U.A.) e ss.mm.ii.-, sia aree private ove l'Ente territorialmente competente intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 250 del sopracitato decreto legislativo con costituzione di onere reale sul sito oggetto di inquinamento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 253, comma 1, del T.U.A. Si richiama, a proposito quanto previsto con DGR n. 3560 del 19/10/1999 in ordine alla necessità, da parte dell'Amministrazione che interviene in danno dei soggetti obbligati, di avviare tutte le procedure tese al recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale. Nel caso invece in cui l'intervento di bonifica venga effettuato in aree di proprietà dell'Ente beneficiario, si ritiene necessario prevedere un vincolo di inalienabilità delle stesse della durata di dieci anni, pena la restituzione delle somme introitate in parola.



1f294fff



3. Dotazione Finanziaria

A sostegno delle descritte tipologie di interventi viene prevista la somma di euro 10.727.597,37 per l'annualità 2022 e di euro 9.893.228,68 per l'annualità 2023, sul capitolo di spesa 104248 "Contributi ai Comuni per le bonifiche ambientali e siti inquinati – contributi agli investimenti (art. 1, comma 134, L. 30.12.2018, n. 145)" del Bilancio regionale di previsione 2021-2023.

4. Contributo regionale

Gli interventi candidati a finanziamento devono prevedere una spesa minima pari ad euro 20.000,00 definendo inoltre un limite massimo di spesa ammissibile a contributo pari ad euro 5.000.000,00 per intervento e per Amministrazione richiedente, garantendo la copertura del 100% delle spese sostenute secondo i predetti criteri.

Nel corso della realizzazione degli interventi potranno essere richieste fino a n. 3 erogazioni in acconto, in funzione degli stati di avanzamento dei lavori.

Nel caso, in sede di rendicontazione delle spese sostenute, si rilevi il mancato raggiungimento del livello di spesa previsto, il contributo regionale sarà adeguatamente ridotto. I contributi concessi non sono cumulabili - per le stesse spese - con altre forme di agevolazione.

Le somme assegnate potranno essere riconosciute in forma di anticipazione qualora, su espressa e motivata richiesta delle Amministrazioni comunali interessate, si rendesse necessario per garantire il concreto avvio degli interventi programmati. A conclusione delle attività previste, secondo i cronoprogrammi rispettivamente presentati dalle singole Amministrazioni, dovrà essere presentata una dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte e dei documenti giustificativi dell'intera spesa sostenuta. Nel caso le suddette iniziative non venissero integralmente realizzate entro i termini previsti, le somme eventualmente anticipate dovranno essere parzialmente o integralmente restituite all'Amministrazione regionale.

5. Modalità di presentazione dell'istanza

La domanda di contributo, redatta secondo il modello in calce al presente Bando, potrà essere trasmessa alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e dovrà pervenire entro e non oltre il 60° giorno dalla stessa (pena la non ricevibilità dell'istanza) a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.veneto.it

La domanda di contributo dev'essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente o da suo delegato.

La domanda di contributo dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. Relazione tecnica che illustri la situazione ambientale dell'area interessata, attraverso la descrizione dettagliata dei criteri riportati al successivo punto 6;
2. Stato di applicazione delle procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. Eventuale applicazione delle previsioni di cui all'art. 250 del D.Lgs. n. 152/2006 e all'art. 192, comma 3 qualora, in quest'ultimo caso, l'allontanamento dei rifiuti risulti intimamente correlato, e necessariamente antecedente, all'effettuazione della bonifica del sito contaminato, ritenendosi pertanto ricompresa nell'ambito dell'attuazione della procedura di cui all'art. 250, con costituzione di onere reale sul sito oggetto di inquinamento ai sensi dell'art. 253 del T.U.A.;
4. Preventivo di spesa e relativo dettagliato quadro economico (*non inferiore ad euro 20.000,00*);
5. Cronoprogramma tecnico-finanziario dell'intervento (vedi modello allegato);
6. Dichiarazione sul quantitativo di carta riciclata utilizzata, secondo quanto previsto dall'art. 51 della Legge Regionale n. 3/2000 (\geq del 40%);
7. Dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente Bando.



1f294fff



6. Condizioni di ammissibilità e valutazione delle domande

Costituisce fondamentale condizione di ammissibilità il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, Aiuti di Stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici oltre che di quanto previsto dall'art. 1, commi 134 e seguenti della L. 145/2018.

La Regione del Veneto, nel corso dell'attività istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere alle Amministrazioni richiedenti i chiarimenti e le integrazioni della documentazione già presentata che si rendessero necessari, fissando termini perentori per la relativa risposta i quali non potranno comunque essere superiori a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione.

Gli interventi di Bonifica e Messa in sicurezza operativa e permanente dovranno essere definiti sulla base delle risultanze di caratterizzazioni ambientali ed analisi di rischio sito specifica.

Al fine di elaborare una graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili, si è provveduto a definire un elenco di parametri (con relativo punteggio) rilevanti per una valutazione del rischio derivante dalla contaminazione. I punteggi più elevati sono stati assegnati in corrispondenza delle situazioni potenzialmente a maggiore rischio.

Di seguito si riporta l'elenco dei parametri considerati, suddivisi in classi alle quali è stato attribuito un punteggio proporzionale al potenziale rischio connesso. La somma dei punteggi ottenibili, in funzione delle diverse circostanze, può variare tra 70 punti (*massimo rischio potenziale*) e 6 (*minor rischio potenziale*):

1. Dimensione dell'area potenzialmente interessata dalla contaminazione

<3000 m	1
3001 ÷ 10000 m	2
10001 ÷ 50000 m	3
> 50000 m	4

2. Pericolosità dei contaminanti (il punteggio si somma se presenti contaminanti con diverse caratteristiche di pericolosità)

<i>Cancerogeni</i>	5
<i>Molto tossici e persistenti</i>	3
<i>Altri</i>	1

3. Numerosità dei contaminanti

0-5	1
5-10	3
>10	5

4. Presenza di sorgenti primarie attive (rifiuti abbandonati, prodotto libero, vasche/tubazioni perdenti, ecc.)

No	0
Si	4



5. Volumetria della sorgente primaria attiva, se presente (v. punto precedente)

<i><1.000 mc</i>	<i>1</i>
<i>1.000 ÷ 5.000 mc</i>	<i>2</i>
<i>5.000 ÷ 10.000 mc</i>	<i>3</i>
<i>> 10.000 mc</i>	<i>4</i>

6. Matrici potenzialmente contaminate (il punteggio si somma se presenti più matrici contaminate)

<i>Suolo superficiale</i>	<i>1</i>
<i>Suolo profondo</i>	<i>2</i>
<i>Acque sotterranee</i>	<i>3</i>

7. Presenza di contaminazione esterna al sito

<i>No</i>	<i>0</i>
<i>Non ancora nota</i>	<i>1</i>
<i>Si</i>	<i>4</i>

8. Utilizzo del sito – bersagli (rischio sanitario)

<i>Area inutilizzata</i>	<i>0</i>
<i>Area industriale/commerciale (bersagli prevalentemente adulti)</i>	<i>1</i>
<i>Area ad uso ricreativo (bersagli adulti/bambini)</i>	<i>3</i>
<i>Area ad uso residenziale (bersagli adulti/bambini)</i>	<i>4</i>

9. Utilizzo del suolo nelle vicinanze del sito - entro un buffer di 200 m (in caso di compresenza di diverse tipologie di utilizzo nella stessa area, si considera il punteggio relativo all'area di maggiore sensibilità)

<i>Zona industriale/commerciale</i>	<i>1</i>
<i>Prati, boschi</i>	<i>2</i>
<i>Terreni agricoli</i>	<i>3</i>
<i>Zona prevalentemente residenziale</i>	<i>4</i>



1f294fff



10. Distanza dal più vicino nucleo abitato

> 1000 m	0
500 ÷ 1000 m	1
100 ÷ 500 m	2
<100 m	4

11. Utilizzo della falda

Falda non vulnerabile e non utilizzata a scopo idropotabile	0
Falda vulnerabile e/o utilizzata a scopo idropotabile	4

12. Presenza di aree naturali protette

Sito lontano (>500 m) da SIC e ZPS	0
Sito prossimo (<500 m) da SIC e ZPS	0,5
Sito all'interno di SIC e ZPS	1

13. Distanza dal corso d'acqua più vicino

>500	0
100-500	0,5
<100	1

14. Presenza di ulteriori condizioni di aggravamento del rischio (il punteggio si somma se presenti più fattori di rischio)

Rischio incendio (presenza di materiali infiammabili, cisterne gasolio, ecc)	3
Rischio allagamento (vicinanza corsi d'acqua esondabili, ecc)	3
Rischio sanitario (presenza di edifici o tettoie fatiscenti, di elementi strutturali in amianto, ecc.)	3
Nessuno	0

15. Presenza di atti (precedenti la data di trasmissione dell'istanza oggetto del presente Bando) attestanti l'interessamento, la segnalazione o il sollecito da parte di altri Enti istituzionalmente competenti in materia ambientale (ARPAV, Vigili del Fuoco, Comando Carabinieri competente, Ministero competente, ecc.)

Assenza di atti	0
Uno / due atti	2
Più di due atti	4



1f294fff



16. Tempo decorso dalla manifestazione dell'evento potenzialmente inquinante

<i>Fino a 2 anni</i>	<i>1</i>
<i>Da 2 a 5 anni</i>	<i>2</i>
<i>Oltre 5 anni</i>	<i>3</i>

7. Sviluppo degli interventi

Ai sensi del comma 136 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), i Comuni beneficiari di contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione degli interventi entro il termine di otto mesi dalla data dell'atto che assegna le risorse.

Secondo il medesimo comma, *“i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste al comma 135 dell'art. 1 della L. 145/2018 a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione”*.

L'ultimazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza dovrà avvenire nei termini previsti dal cronoprogramma presentato.

Ai sensi del comma 138 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il monitoraggio degli interventi in parola dovrà essere effettuato da parte dei Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. n. 229 del 29/12/2011 recante *“Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”*.

8. Rendicontazione delle spese

Allo scadere del termine per la realizzazione dell'intervento, stabilito secondo le modalità indicate al punto precedente, l'Amministrazione beneficiaria, al fine di conseguire l'erogazione del saldo della somma assegnata, dovrà produrre la documentazione amministrativa e contabile attestante le spese effettivamente sostenute dall'Ente nell'ambito del medesimo intervento, oltre ad una relazione descrittiva di quanto realizzato.

9. Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web regionale: www.regione.veneto.it nella Sezione *“Bandi-Avvizi-Concorsi”*.

Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata: ambiente@pec.regione.veneto.it.



1f294fff



10. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679

Il trattamento dei dati personali forniti alla Regione del Veneto a seguito della partecipazione al presente Bando avverrà conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, esclusivamente per le finalità proprie del medesimo Bando e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione del Veneto ai fini dell'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli Enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati forniti potranno essere pubblicati (anche sul sito internet della Regione Veneto) in ottemperanza alle norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi regionali;

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro n. 3901, cap. 30123 - Venezia.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018, è il Direttore *pro tempore* della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer della Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168, cap. 30121 - Venezia.

La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per questioni inerenti i trattamenti dei dati personali forniti alla Regione del Veneto a seguito della partecipazione al presente Bando, è il seguente: dpo@regione.veneto.it.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della Pubblica Amministrazione.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione (qualora incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge) nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer della Regione del Veneto (dpo@regione.veneto.it).

Potrà essere altresì proposto reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Piazza Venezia n. 11 – cap. 00187, Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.



1f294fff



adozione del presente provvedimento, comprendendo anche eventuali situazioni che non risultassero ancora presenti nell'apposita Anagrafe dei siti contaminati;

- Interventi di messa in sicurezza che la Pubblica Amministrazione deve attuare su discariche, anche in gestione *post mortem*, nel caso in cui il soggetto gestore non sia più rintracciabile, sia fallito e non vi siano idonee garanzie finanziarie a copertura dei costi dell'intervento.

COSTO TOTALE PREVENTIVATO DEL PROGETTO: euro _____

All'uopo il richiedente dichiara:

- che l'I.V.A. rappresenta un costo: (SI) (NO) (*barrare la casella interessata*);
- il rispetto di quanto previsto dall'art. 51, Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000, in riferimento al quantitativo di carta riciclata utilizzata nel corso della precedente annualità;
- che l'intervento candidato al finanziamento sarà ultimato, con rendicontazione delle corrispondenti spese, secondo le tempistiche indicate al punto 7 del Bando;
- di accettare le condizioni di cui al presente Bando, compreso quanto riportato al punto 2 in ordine al vincolo decennale di inalienabilità delle aree, di proprietà del Comune richiedente, oggetto dell'intervento di bonifica, pena la restituzione delle somme eventualmente introitate nonché quanto indicato all'art. 10 relativamente all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

Documenti allegati:

1. Relazione tecnica che illustri la situazione ambientale dell'area interessata, attraverso la descrizione dettagliata dei criteri riportati al punto 6 del Bando;
2. Stato di applicazione delle procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. Eventuale applicazione delle previsioni di cui all'art. 192, comma 3, e all'art. 250 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. Preventivo di spesa e relativo quadro economico (*non inferiore ad euro 20.000,00*);
5. Cronoprogramma tecnico-finanziario dell'intervento (*vedi modello excel allegato*)

REFERENTE DEL PROGETTO

Cognome: _____ Nome: _____

Recapito _____

Tel. _____ mail _____ PEC _____

Luogo e Data _____

(La domanda di sostegno dev'essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente. Nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato alla firma, dovrà essere prodotta in allegato anche copia dell'atto di delega).



1f294fff



Cronoprogramma tecnico-finanziario dell'intervento

annualità	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Spesa prevista
2022													
2023													

- caratterizzazione
- progettazione
- esecuzione lavori di bonifica

